

Cassazione civile sezione I ordinanza n. 16051 del 10/6/ 2024

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8424/2023 R.G. proposto da: RA
-ricorrente-

contro

SM

-controricorrente-

Avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di LECCE - SEZ.DIST. di TARANTO n. 275/2023, r.g. n. 44/2022, depositato il 06/02/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal Consigliere RITA ELVIRA ANNA RUSSO

RILEVATO CHE

RA ha proposto reclamo avverso la decisione del tribunale che, nel giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, ha respinto la sua richiesta di revoca dell'assegno divorzile già disposto in favore della ex moglie, nonché la richiesta di assegnazione della casa familiare. La Corte d'appello ha respinto il gravame, rilevando che seppure il ricorrente ha dato la prova che la sua ex moglie frequenta stabilmente un altro uomo, la frequentazione non ha caratteristiche di convivenza familiare connotata da un comune progetto di vita e dalla assunzione di obblighi economici ed assistenziali che possano far venire meno l'obbligo dell'assegno divorzile a carico dell'ex coniuge la cui natura compensativa, tenuto conto dell'impegno profuso per oltre 20 anni dalla donna nei confronti del marito e dei figli, permane invariata. La Corte distrettuale ha rilevato inoltre che non vi è stato peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente e che entrambi i figli delle parti, maggiorenni, hanno perso ogni legame con la casa familiare.

RA ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a quattro motivi. La controparte ha svolto difese con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO CHE

1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta, ai sensi dell'art 360 n. 3 c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 della legge 898/1970 per non aver la Corte d'appello ravvisato, nonostante l'evidenza delle risultanze istruttorie, una convivenza more uxorio tra la signora S e altra persona (C) tale da legittimare la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in favore della prima.

-2. Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art. 360 n. 3c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 della legge 898/1970 perché pur avendo la Corte d'appello ravvisato nella relazione tra la S e C una "stabile frequentazione", non ha proceduto alla revoca dell'assegno divorzile.

Il ricorrente deduce di avere offerto prove della stabile convivenza della sua ex moglie con un altro uomo il quale trascorre i giorni e le notti a casa sua, ha le chiavi di casa, consuma i pasti con la famiglia, tiene i suoi abiti nell'armadio; che la stessa figlia della coppia ha riferito di una convivenza stabile della madre con questa persona, così come il di lei fidanzato, quantomeno dal 2016 al 2019; che a fronte di questi plurimi elementi istruttori la Corte d'appello ha reso una motivazione al di sotto del minimo costituzionale, non

tenendo conto che si tratta di un legame stabile, e non ha revocato l'assegno divorzile limitandosi a poche ed apodittiche affermazioni sul fatto che le condizioni di salute non renderebbero possibile alla donna trovare occasioni di lavorative e che vi sarebbe la componente compensativa dell'assegno facendo un semplice vago riferimento all'impegno profuso per oltre 20 anni dalla S nei confronti del marito che era impegnato fuori sede per la sua carriera militare, senza tenere conto che le parti erano coniugi in regime di comunione legale e per tale motivo l'ex coniuge è comproprietaria dell'unico bene costituente il patrimonio della famiglia, e cioè la casa familiare.

Secondo il ricorrente è inconfutabile che sussistesse, anche qualora non si volesse ravvisare una convivenza "ordinaria" (corroborata, peraltro, dalla coabitazione tra i sig.ri S e C quantomeno un rapporto di fatto pluriennale, sentimentale e di vita, in tutto e per tutto assimilabile a quello che è alla base di una famiglia di diritto, caratterizzato da ufficialità (si pensi alle succitate foto con gli amici, finanche nelle occasioni formali) da una quotidiana frequentazione con periodi più o meno lunghi di convivenza effettiva, tale da sottendere l'esistenza di un rapporto affettivo caratterizzato da mutua assistenza morale e materiale, nonché da tendenziale stabilità al punto da consentire l'instaurarsi di rapporti fra il convivente e i figli; dalla condivisione del tempo e di momenti rilevanti e frequenti di vita, di svago, e di vacanza.

Rileva che tutti questi elementi valgono ad attribuire a questa relazione affettiva quelle caratteristiche di progetto di vita comune, nucleo familiare "di fatto" (fortificato da un legame integrante una comunione di vita interpersonale), al fine di considerare rescissa ogni connessione con la pregressa fase di vita matrimoniale e, conseguentemente, ogni presupposto per la conferma dell'assegno divorzile.

3.- I primi due motivi possono esaminarsi congiuntamente perché strettamente connessi e sono inammissibili.

3.1.- La Corte di merito ha vagliato le prove presentate dal ricorrente, ed ha riconosciuto che esse rivelavano una "stabile frequentazione" anche all'interno delle mura domestiche tra la ex moglie e un altro uomo, ma ha ritenuto che mancassero gli elementi idonei a qualificare questa frequentazione come una convivenza, ritenendo mancanti elementi probatori sufficienti per ritenere che il legame sentimentale si sia evoluto in una vera e propria famiglia di fatto, caratterizzata dall'assunzione di impegni di natura economica ed assistenziale. Il ricorrente lamenta, in sostanza, che il giudice non abbia tratto dalle prove da lui offerte la conclusione che tra la sua ex moglie e il terzo vi fosse una stabile coabitazione con la conseguenza che andrebbe revocato l'assegno divorzile, in alcuni punti però sovrapponendo il concetto di stabile coabitazione con quello di stabile relazione e ritenendoli - erroneamente, come appresso meglio si dirà - equivalenti. Qui sta invece il passaggio, operato dalla Corte di merito, dalla ricostruzione dei fatti alla sua valutazione, posto che il giudice d'appello ha preso atto dei fatti narrati ma ha ritenuto che da essi si desumesse solo una stabile frequentazione -intesa nel senso di relazione sentimentale e sessuale- e connotata anche da pernottamenti dell'uomo a casa della donna, ma non una stabile coabitazione, intesa nel senso di comune progetto di vita e assunzione di obblighi assistenza economica.

3.2.- Deve qui ricordarsi che la valutazione delle prove è rimessa al prudente apprezzamento del giudice ed è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass. S.U. n. 20867 del 30/09/2020; Cass. n. 27847 del 12/10/2021). Il giudice del merito non è peraltro tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati

specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata e (Cass. n. 12751 del 18/10/2001; Cass. n. 16056 del 02/08/2016; Cass. n. 29404 del 07/12/2017). Deve quindi ritenersi inammissibile li motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (Cass. n. 10927 del 23/04/2024). La valutazione del materiale probatorio - in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che li singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudicante costituisce espressione della discrezionale valutazione del giudice di merito (Cass. n. 37382 del 21/12/2022). Di recente le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno confermato che il nostro sistema normativo distingue con nettezza tra percezione e valutazione, ed identifica l'errore percettivo, in nient'altro che ni una mera svista rilevabile ictu oculi, e che si può correggere con il ricorso per revocazione mentre resta sottratto al controllo di legittimità l'errore di valutazione delle prove. Si è quindi affermato che "il momento dell'individuazione delle informazioni probatorie che dal dato probatorio possono desumersi e, come è sempre stato, affare del giudice di merito, ed è per questo sottratto al giudizio di legittimità, a condizione, beninteso, non dissimilmente dal passato, che il giudice di merito si sia in proposito speso in una motivazione eccedente la soglia del "minimo costituzionale" (Cass. Sez. Un., 05/03/2024, n.5792)

3.3.- Sulla base delle prove esaminate, la Corte di merito ha escluso la convivenza, pur riconoscendo la stabilità della frequentazione, che tuttavia è cosa diversa dal vivere stabilmente nella stessa casa; solo in presenza di una coabitazione stabile può presumersi l'esistenza di una effettiva convivenza senza bisogno di ulteriori prove (Cass. 6009/2017), mentre in assenza di coabitazione deve essere rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche, gravando l'onere probatorio sul punto sulla parte che neghi li diritto all'assegno (Cass. n. 3645/2023)

4.- Inoltre, e l'argomento è risolutivo, la Corte di merito ha ritenuto permanesse invariata la funzione compensativa dell'assegno divorzile in ragione del sacrificio sostenuto dalla donna nel corso della vita matrimoniale e quindi, ni ogni caso, anche ove fosse stata provata la coabitazione, e non già la semplice "frequentazione" o relazione sentimentale, non vi sarebbero i presupposti per la revoca dell'assegno (Cass. 32198/2021).

Il ricorrente afferma che non sussisterebbe la componente compensativa dell'assegno perché la donna nulla ha provato al riguardo e perché non si è tenuto conto del fatto che ella aveva comunque conseguito la proprietà della casa coniugale, ma le censure non colgono nel segno perché trattandosi di un giudizio di revisione, non spettava alla odierna controricorrente dimostrare di avere diritto ad un assegno divorzile, né alla Corte operare nuovamente una valutazione sulla sussistenza dei presupposti per il suo riconoscimento. La Corte si è limitata a rilevare che già l'ex coniuge godeva di un assegno con funzione compensativa stabilito nel giudizio di divorzio (non a caso utilizzando le parole "la cui natura compensativa...permane invariata") giungendo quindi alla conclusione che non veniva meno l'obbligo di corrispondere assegno.

-5. Con li terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art 360 n. 3 c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 337 sexies c.c. con riguardo alla mancata assegnazione della casa familiare al ricorrente, quale genitore convivente con la figlia, maggiorenne e non economicamente autosufficiente; la parte assume che nessun legame materiale effettivo è mai venuto meno tra la casa coniugale e la figlia che se ne è allontanata solo temporaneamente per necessità perché la madre l'aveva lasciata sola con li frigorifero vuoto. Di conseguenza la giovane ha trovato rifugio presso li padre, con il quale faceva ritorno presso la casa familiare non appena possibile. Osserva che, secondo consolidata giurisprudenza, li fatto che

alcuni componenti della famiglia si siano, per ragioni di necessità, allontanati dalla residenza, non pregiudica in alcun modo la successiva assegnazione della casa familiare in capo agli stessi. E ciò in ragione del fatto che l'abitazione familiare rappresenta, in special modo per i figli, l'habitat domestico che deve essere loro garantito dalla norma di cui all'art. 337 sexies c.c., la quale vieta di modificare in peius le condizioni di vita della prole.

6-. Il motivo è inammissibile.

La censura sollecita una revisione del giudizio di merito, non consentito in questa sede. La Corte distrettuale ha accertato che entrambi i figli, maggiorenni, avevano ormai perso il legame con la casa familiare e in particolare che M aveva lasciato la casa coniugale a causa del conflitto con la madre ed era andata a vivere con il padre presso i nonni paterni; di conseguenza si è perduto quel collegamento stabile con la casa familiare, che giustifica l'assegnazione (Cass. n. 11844/2019). È rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito valutare la sussistenza dei presupposti per la assegnazione, e tra questi se la dimora costituisca o meno l'habitat dei figli: peraltro deve anche tenersi presente che detta valutazione va fatta caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari (Cass. n. 17183 del 14/08/2020) e che può ragionevolmente ritenersi che un giovane adulto, pur se ancora economicamente non autosufficiente, si adatti più facilmente ai cambiamenti rispetto ad un minore di età, e comunque può autonomamente decidere i suoi spostamenti. La casa familiare, una volta persa la sua caratteristica di habitat dei figli, segue il regime dato dal titolo di proprietà e quindi non è precluso, in caso di comproprietà, a ciascuno dei comunisti di farne uso.

7.- Con il settimo del ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., dell'art. 209 c.p.c., per il mancato espletamento di prove testimoniali rilevanti ammesse, articolate in primo grado e reiterate in fase di reclamo. Il ricorrente deduce che le prove non raccolte in giudizio investivano punti decisivi della controversia (la convivenza more uxorio tra i sig.ri S e C; la situazione economico-patrimoniale della ex moglie; l'attività lavorativa svolta, all'epoca dall'odierna intimata; le di lei effettive condizioni di salute). Osserva che in entrambi i precedenti gradi di giudizio, la mancata assunzione delle prove testimoniali precedentemente ammesse, non veniva, peraltro, giustificata con adeguata motivazione.

8-. Il motivo è inammissibile.

Entrambi i giudici di merito hanno ritenuto che l'istruttoria fosse sufficiente alla decisione, che come sopra si è detto non tendeva ad accertare ex novo la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile quanto la sussistenza di fatti nuovi e la loro eventuale incidenza sugli assetti già stabiliti con sentenza passata in giudicato; e il rigetto della domanda di revoca dell'assegno divorzile si fonda anche sulla considerazione che esso avesse una funzione prevalentemente compensativa. Data questa delimitazione del thema decidendum e la ragione decisoria esposta dalla Corte d'appello, la rilevanza e decisività di queste prove non risulta adeguatamente illustrata dal ricorrente il quale, da un lato da per scontato che la dimostrazione di una convivenza more uxorio porti automaticamente alla revoca dell'assegno divorzile -è così non è-dall'altro che si dovesse ripetere il giudizio in ordine alla spettanza dell'assegno divorzile.

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 3.000,00 euro per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili oltre alle spese oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% degli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma, li 23/04/2024.